

CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO BEDIZZOLE

COSP BEDIZZOLE ODV

Via Monsignor Bontacchio 1 – 25081 Bedizzole (Brescia)

Estratto del Verbale dell'Assemblea del giorno 12 ottobre 2022

L'Assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata in base all'art. 19 dello Statuto, in prima convocazione per mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 19, andata deserta, si è regolarmente costituita in seconda convocazione sempre lo stesso giorno di mercoledì 12 ottobre 2022 ore 20.45 presso la sede di COSP BEDIZZOLE ODV in via Monsignor Bontacchio 1, 25081 Bedizzole (Brescia)

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Alberto Sabaini.

Il Presidente dell'Associazione, dopo i saluti, procede alla trattazione dell'o.d.g. relativo alle proposte di modifica allo Statuto.

Dopo discussione, ad unanimità di voti, nessuno dei presenti contrario o astenuto, l'Assemblea approva le modifiche statutarie che sono state recepite ed integrate nell'allegato Statuto.

Brescia, 12 ottobre 2022

Il Presidente dell'assemblea

Il Segretario

(Silvana Bresciani)

(Alberto Sabaini)

Silvana Bresciani

Alberto Sabaini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Data il 13-10-2022
al n. 6085 serie 3
versati € *prende*
per IL DIRETTORE

Allegato a 2022/3/6085



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO BEDIZZOLE

COSP BEDIZZOLE ODV

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita in BEDIZZOLE(BS) l'Organizzazione di Volontariato del Terzo settore denominata "CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO OdV" in forma breve detta "COSP BEDIZZOLE OdV", fondata in Bedizzole (BS) il 23 novembre 1985, con sede in BEDIZZOLE (BS) via Mons. Bontacchio 1, di seguito indicata anche semplicemente "Associazione".

Art. 2 – Principi ispiratori

Il CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO BEDIZZOLE è una Associazione di Volontari avente per scopo l'aggregazione di persone per contribuire alla tutela della sicurezza ed all'incolumità della comunità con attività in soccorso dei singoli e delle comunità e quanto dettagliato nell'art. 4. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 3 – Elementi giuridici

Il CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO BEDIZZOLE OdV è costituito agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Art. 4 – Finalità

Scopo della Associazione è il soccorso dei singoli e della comunità, con particolare attenzione alle esigenze di fabbisogno del territorio ed in risposta

alle necessità degli enti istituzionali competenti.

In particolare, l'Associazione può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) la donazione di organi;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività culturali e di informazione di interesse sociale con finalità educative;

f) iniziative di collaborazione per la formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla crescita personale e professionale, al successo scolastico e formativo.

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

i) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

j) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

k) iniziative di agricoltura sociale;

l) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;

m) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

n) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

o) protezione civile ai sensi del Codice di Protezione Civile del 02 gennaio 2018 e successive modificazioni;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5 – Attività di formazione

La Associazione promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario e formazione dei volontari e della popolazione, con corsi teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo.

Art. 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività il COSP BEDIZZOLE potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Art. 7 – Divisa

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza viene adottata una divisa secondo il modello indicato dal Consiglio Direttivo rispondente alla normativa vigente

Art. 8 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la

normativa nazionale e regionale localmente vigente, o anche internazionale.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere prestate dai Volontari sono gratuite.

Art. 9 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Volontari in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Volontari l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Volontario riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario.

L'Associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Associazione può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 10 – Gruppi operativi

La Associazione può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Associazione può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Giovanile"; un rappresentante del gruppo "Giovanile" partecipa al Consiglio Direttivo nelle riunioni in cui si discute di problematiche giovanili senza diritto di voto.

CAPO – II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 11 – Iscrizione

L'iscrizione all'Associazione è libera, il presupposto è condividere le finalità e rispettare lo Statuto e i regolamenti. Tutti gli iscritti all'Associazione, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "VOLONTARIO".

I volontari possono essere di due categorie:

- a) Volontari effettivi;
- b) Volontari sostenitori.

L'iscrizione dei volontari avviene su domanda da presentarsi al Presidente. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirante o, con motivazione espressa, il diniego.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I volontari possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Associazione a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta in modo formalizzato (mail, lettera o altro mezzo convenzionale).

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Art. 12 – Qualifiche dei Volontari

Gli aspiranti Volontari sono coloro che intendono far parte della categoria

dei Volontari effettivi. Gli aspiranti diventano effettivi dopo l'approvazione della domanda, come definito nel regolamento interno. Gli aspiranti Volontari partecipano alla vita associativa e all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Volontari effettivi sono coloro la cui domanda è stata accettata avendo dimostrato di avere i pre-requisiti, condividono lo scopo dell'Associazione, e accettano di prestare servizio nelle attività organizzate dal COSP di BEDIZZOLE secondo l'impegno obbligatorio richiesto dal regolamento interno. Costituiscono il corpo funzionale della Associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria.

I sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Volontari sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria.

Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti, e soci benemeriti enti o persone che tangibilmente abbiano contribuito al potenziamento e allo sviluppo del patrimonio dell'associazione. Questi hanno pari diritti dei soci sostenitori.

Art. 13 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Associazione occorre essere di principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Volontari si impegnano a sostenere con la loro opera, anche moralmente e materialmente, per quanto nelle loro possibilità, i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO – III

DISCIPLINA E DOVERI DEI VOLONTARI

Art. 14 – Doveri dei Volontari

Gli iscritti alla Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Associazione;
- b) tenere condotta morale, civile, rispettosa e conforme all'attività di volontariato, sia all'interno dell'Associazione, sia durante le attività svolte in suo nome che nella vita privata;
- c) tenere nei confronti di tutti i Volontari iscritti all'Associazione un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) collaborare alle iniziative della Associazione e partecipare alle riunioni;
- e) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 15 – Provvedimenti disciplinari

I Volontari sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al

Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 16.

Art. 16 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

a) Si perde per dimissioni qualora il Volontario presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Volontario.

b) Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Associazione di cui all'art. 13. Inoltre, l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 14 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

c) Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per

qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso la Associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, con conferma di ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Presidente, con le modalità di cui all'artt. 11 e 12, e sulla quale il Presidente delibererà, sentito il parere del Consiglio Direttivo, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

CAPO – IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17 – Gli organi

Sono organi della associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Art. 18 – Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Volontari effettivi e sostenitori ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea.

Art. 19 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici e/o informatici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito libro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, anche in formato digitale, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art. 20 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo quando il

Presidente ed il consiglio Direttivo ne ravvedono la necessità o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Volontari.

La convocazione deve essere comunicata entro un mese con le modalità di cui dell'art. 19.

Art. 21 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei volontari aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea si rimanda all'art. 37.

Art. 23 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori ove previsto o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico

presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando
ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Sindaci revisori ove previsti;

d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;

e) deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio
Direttivo;

f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a quanto
previsto dall'art.37;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione
Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Volontari;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 – Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Associazione, delibera su
tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla
stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Associazione ivi compreso l'acquisto e
la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la
creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non

già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i

beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti

di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della

Associazione;

c) provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vicepresidente,

del Segretario e del tesoriere nonché ad ogni altra nomina che si rendesse

necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di

fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 29;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni

qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento

dell'Associazione;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al

trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei

collaboratori, se presenti, in linea con quanto previsto dalla normativa

vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la

determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del

personale dipendente se presente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di

donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta

autorizzazione ai competenti organi;

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| i) | prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva; | |
| j) | conferma o revoca la decisione del Presidente sull'ammissione dei nuovi aspiranti Volontari ed esprime entro tre mesi motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione; | |
| k) | assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; | |
| l) | propone all'Assemblea, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Volontari; | |
| m) | istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo; | |
| n) | autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Associazione; | |
| o) | determina l'ammontare della quota associativa che ogni Volontario deve versare annualmente per il funzionamento della Associazione a seconda della categoria di appartenenza; | |
| p) | definisce le opere di donazione da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Associazione; | |
| q) | tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari; | |
| r) | compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il | |

presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Associazione.

Art. 25 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici volontari.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Associazione. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Volontari con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Volontari eletti alle cariche di Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono altresì eleggibili volontari che ricoprano cariche in altri enti che svolgono le medesime attività di pari livello. Possono invece essere eleggibili volontari che ricoprono cariche in organi di livello superiore quali Reti Nazionali, Organismi di secondo livello, purché non ci siano altri motivi di impedimento.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente della Associazione, nonché i Volontari che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 26 – Adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà

contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 27 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare, il Presidente:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e il Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con l'Associazione o sue articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 28 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Art. 29 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta dei Libri sociali come previsto dall'art. 15 del CTS. Collabora inoltre con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 30 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Associazione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 31 – Durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Volontari componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante.

Qualora non fosse possibile ricorrervi, il consiglio provvederà alla convocazione dell'assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente.

I componenti gli organi della Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 32 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Associazione elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017 un

Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Volontari. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 23, lettere c) e d), dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei

Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. .

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. . Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 33 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Volontari ed ha il compito di:

- a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo;
- c. redigere la lista per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d. accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione

all'assemblea;

e. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Art. 34 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Volontario avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Volontari non compresi nelle liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i Volontari che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Volontario con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Volontario più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Volontari, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 35 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Associazione, né essere votati fuori

lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Art. 36 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Associazione. I Volontari eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Volontari un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'art. 25 si estendono anche tra le figure di Presidente e Presidente dei Sindaci Revisori.

Art. 37 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 24 lettera I), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Volontari non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo.

Dopo aver esaminato la proposta, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 20 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in sede, sul sito associativo, inviato mezzo mail o altro mezzo in modo che tutti i

volontari ne possano prendere visione. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea straordinaria. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Associazione e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 38 – Scioglimento della Associazione

La Associazione non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Volontari effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di servizio e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Volontari e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Art. 39 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Associazione sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c. e secondo quanto indicato

all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai soci.

Art. 40 – Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Presidente della Associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Associazione stessa.

Art. 41 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e legislazione regionale e ss.mm.ii.

Art. 42 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, ed eventuali regolamenti, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno resi noti a tutti i volontari tramite i mezzi di comunicazione a disposizione quali il sito, affissione in sede, server associativo.

Il Presidente

Silvana Bresciani

(Silvana Bresciani)

Il Segretario

Alberto Sabaini

(Alberto Sabaini)